

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 105

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, PILI

il 20 gennaio 2020

Disposizioni regionali in materia di energia e modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge si inquadra nel processo di riforma della politica energetica che promana dall'Unione europea e ha effetti, a cascata, nelle politiche nazionali, regionali e degli enti locali. In particolare, le regioni e gli enti locali avranno un ruolo determinante per il raggiungimento degli obiettivi in materia aumento dei consumi da fonti energetiche rinnovabili (FER), dell'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni climalteranti fissati dall'Unione europea e assegnati agli Stati membri.

La programmazione energetica nazionale e le programmazioni regionali, infatti, necessitano di un approccio coordinato con gli indirizzi e gli atti di politica energetica adottati all'interno dell'Unione europea. Infatti, l'articolo 194 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) introduce una base giuridica specifica per il settore dell'energia, basata su competenze condivise fra l'Unione europea e gli Stati membri.

L'articolo 194 del TFUE rende dunque alcuni settori della politica energetica materia di competenza concorrente, segnando un passo avanti verso una politica energetica comune. Ai sensi del paragrafo 2, tuttavia, ogni Stato membro mantiene tuttavia il diritto di "determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico".

Allo stato attuale, il Piano energetico ambientale regionale della Sardegna (PEARS) vigente è quello approvato dalla Giunta con la deliberazione n. 45/40 del 2 agosto 2016, a seguito della procedura di VAS. A seguito dell'approvazione del PEARS, sono intervenute importanti il quadro normativo programmatorio comunitario e nazionale relativo alla politica energetica.

A livello comunitario, l'Unione europea ha emanato il pacchetto "Energia pulita per tutti gli

europei", che comprende diverse misure legislative nei settori dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e del mercato interno dell'energia elettrica. Il pacchetto è composto dai seguenti otto atti legislativi:

- regolamento UE n. 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia;
- direttiva UE 2018/2002 sull'efficienza energetica che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- direttiva UE 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- direttiva (UE) 2018/844 che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (direttiva EPBD-Energy Performance of Buildings Directive);
- regolamento (UE) n. 2019/943/UE, sul mercato interno dell'energia elettrica;
- direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- regolamento (UE) n. 2019/941 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica, che abroga la direttiva 2005/89/CE;
- regolamento (UE) 2019/942 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia.

Il regolamento UE n. 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia prevede istituti e procedure per conseguire gli obiettivi e traguardi dell'Unione dell'energia, e in particolare, i traguardi dell'Unione fissati per il 2030 in materia di energia e di clima.

Il regolamento delinea le cinque "dimensioni", o pilastri, dell'Unione dell'energia:

- a. sicurezza energetica;
- b. mercato interno dell'energia;
- c. efficienza energetica;
- d. decarbonizzazione;
- e. ricerca, innovazione e competitività.

Sulle emissioni di gas ad effetto serra, il regolamento (UE) 2018/842 in ottemperanza agli impegni assunti a norma dell'Accordo di Parigi del 2016, determina i livelli vincolanti delle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra a livello comunitario (-40 per cento entro il 2030, rispetto al 1990) e per ciascun Stato membro al 2030. Per l'Italia, il livello fissato al 2030 è del -33 per cento rispetto al livello nazionale 2005.

Sull'energia rinnovabile, la direttiva (UE) 2018/2001 prevede che gli Stati membri provvedono collettivamente a far sì che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030 sia almeno pari al 32 per cento.

Sull'efficienza energetica, la direttiva 2012/27/UE, come da ultimo modificata dalla nuova direttiva 2018/2002/UE, stabilisce l'obiettivo prioritario dell'Unione di miglioramento è pari ad almeno il 32,5 per cento al 2030 e fissa gli obblighi per gli Stati membri di risparmio energetico nell'uso finale di energia da realizzare al 2030.

Il meccanismo di governance delineato nel regolamento UE n. 2018/1999 è basato sulle strategie a lungo termine per la riduzione dei gas ad effetto serra e sui Piani nazionali integrati per l'energia e il clima (PNIEC) che coprono periodi di dieci anni a partire dal decennio 2021-2030. In particolare, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi energetici e climatici dell'UE per il 2030, il regolamento prevede che gli Stati membri devono notificare alla Commissione europea, entro il 31 dicembre 2019, il proprio PNIEC che deve contenere:

- una panoramica della procedura seguita per definire il piano stesso;

- una descrizione degli obiettivi, traguardi e contributi nazionali relativi alle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia. Dunque, all'interno del Piano, ogni Stato membro stabilisce i contributi nazionali e la traiettoria indicativa di efficienza energetica e di fonti rinnovabili per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione per il 2030, nonché delinea le azioni per gli obiettivi di riduzione delle emissioni effetto serra e l'interconnessione elettrica;
- una descrizione delle politiche e misure relative ai predetti obiettivi, traguardi e contributi, nonché una panoramica generale dell'investimento necessario per conseguirli;
- una descrizione dello stato attuale delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia anche per quanto riguarda il sistema energetico, le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra nonché le proiezioni relative agli obiettivi nazionali considerando le politiche e misure già in vigore, con una descrizione delle barriere e degli ostacoli regolamentari, e non regolamentari, che eventualmente si frappongono alla realizzazione degli stessi;
- una valutazione degli impatti delle politiche e misure previste per conseguire gli obiettivi.

Il Governo nazionale ha inviato la proposta di Piano nazionale integrato per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030 che contiene i seguenti obiettivi su penetrazione delle FER, efficienza energetica ed emissioni di gas serra:

- quota di energia da FER nei consumi finali lordi di energia pari al 30 per cento, in linea con gli obiettivi previsti dall'Unione europea;
- quota di energia da FER nei consumi finali lordi di energia nei trasporti del 21,6 per cento a fronte del 14 per cento previsto dall'Unione europea;
- riduzione del 43 per cento dei consumi di energia primaria rispetto allo scenario PRIMES 2007 a fronte dell'obiettivo europeo del 32,5 per cento;
- riduzione dei "gas serra", rispetto al 2005, per tutti i settori non ETS del 33 per cento, obiettivo superiore del 3 per cento rispetto a quello previsto a livello comunitario.

Il 16 giugno 2019 la Commissione europea ha adottato raccomandazioni specifiche sulla proposta di PNIEC italiana. Attualmente, è in corso la procedura di Valutazione ambientale strategia (VAS) del PNIEC che dovrà essere approvato entro il 31 dicembre 2019.

Il PNIEC è stato adottato sulla base degli indirizzi presenti nella Strategia energetica nazionale (SEN) adottata dal Governo con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 novembre 2017 che rappresenta il documento di programmazione e indirizzo nel settore energetico sulla base degli obiettivi di politica energetica delineati a livello europeo.

La SEN 2017 ha costituito la base programmatica e politica per la preparazione del PNIEC e gli scenari messi a punto durante l'elaborazione della SEN sono stati utilizzati per le sezioni analitiche del piano, contribuendo anche a indicare le traiettorie di raggiungimento dei diversi target e l'evoluzione della situazione energetica italiana.

Il sopra descritto mutamento dello scenario programmatico comunitario in materia di politiche energetiche determina la necessità, da parte della Regione, di stabilire un quadro strategico in materia che sia coerente con gli indirizzi comunitari e nazionale e, soprattutto, di dotarsi di strumenti di pianificazione energetica, a livello regionale e locale, che siano flessibili per adeguarsi rapidamente a scenari che mutano rapidamente e che sembrano destinati a cambiare anche se nei prossimi anni.

Il capo I del presente disegno di legge regionale è finalizzato allo scopo di elaborare principi di politica energetica regionale coerenti con i sopra indicati indirizzi che promanano dall'Unione europea e dal Governo nazionale (articolo 2) e di riconoscere nel PEARS lo strumento di programmazione regionale idoneo per raggiungere tali obiettivi (articolo 3) delineando anche il procedimento per l'approvazione e la revisione del PEARS (articolo 4). Rispetto al passato, è maggiore il coinvolgimento del Consiglio regionale nella formazione e nella revisione del PEARS dal momento che l'Organo legi-

slativo interviene esprimendo il proprio parere alla deliberazione della Giunta regionale che impartisce gli indirizzi strategici per la redazione ovvero la revisione del PEARS. Con l'articolo 5 della proposta si completa la filiera programmatoria nella materia energetica prevedendo che gli enti locali adeguino i propri PAESC agli indirizzi di politica energetica regionale e, di conseguenza, comunitaria e nazionale e li trasmettano alla cabina di regia del PEARS. In coerenza con gli obiettivi delineati nel successivo capo II, la Regione promuove la realizzazione di PAESC a livello sovracomunale.

Il capo II del presente disegno di legge si pone l'obiettivo di promuovere nel territorio regionale l'istituzione delle comunità energetiche da FER in coerenza con l'evoluzione delle politiche energetiche finalizzate a superare la generazione centralizzata dell'energia da fonti fossili e puntando sulla generazione distribuita da fonti rinnovabili, nonché nuove forme di efficientamento energetico e di riduzione dei consumi energetici. L'obiettivo principale è quello di promuovere l'autoconsumo, massimizzare il consumo locale dell'energia e abbattere i costi energetici per cittadini, famiglie e imprese.

Con l'istituzione delle comunità energetiche da FER si dà attuazione a uno degli obiettivi principali del PEARS che è quello di promuovere la diffusione di distretti energetici definiti come l'insieme delle utenze energetiche caratterizzate da contiguità territoriale tale da permettere la condivisione delle infrastrutture di consumo e produzione in maniera fisica e/o virtuale. Lo scopo è quello di integrare le diverse tecnologie di produzione, consumo e accumulo energetico, in modo tale da favorire la gestione ottimale della produzione e del carico, l'efficientamento dei diversi utenti finali e la massimizzazione dell'utilizzo locale delle risorse energetiche endogene. L'ottimizzazione dell'autoconsumo, e quindi la migliore gestione dell'energia immessa in rete (grazie anche all'introduzione sia di opportuni sistemi di accumulo che di sistemi di gestione e controllo), permette in tali configurazioni energetiche di ridurre l'impatto della comunità sul sistema di distribuzione, evitando la realizzazione di nuove infrastrutture, migliorando la qualità della fornitura elettrica e favorendo una maggiore penetrazione di impianti a fonte rinnovabile non programmabile.

L'identificazione delle comunità è pertanto lo strumento più efficace per calibrare le azioni strategiche volte a pianificare la diffusione e l'utilizzo locale della produzione da generazione distribuita rinnovabile.

Utilizzando infatti le analisi georeferenziate già nel PEARS è stata verificata la presenza di condizioni energetiche idonee all'avvio e allo sviluppo di comunità energetiche a "energia quasi zero" ed è stato possibile individuare quelle aree della Regione in cui sono già presenti le condizioni energetiche elettriche per lo sviluppo di sistemi assimilabili a smart grid e/o micro-reti intelligenti.

Tale analisi preliminare ha reso quindi opportuna l'analisi delle soluzioni tecniche associate alla gestione integrata della produzione e del consumo distribuito in autoconsumo e i conseguenti scenari di sviluppo della domanda finale e residua del settore elettrico. Tutto ciò ha consentito di analizzare e valutare gli effetti di ciascuna azione di pianificazione sugli obiettivi di piano: incremento autoconsumo, migliore integrazione rinnovabili, differenziazione vettori energetici, riduzione emissioni di CO₂.

Recentemente, la Regione Piemonte ha emanato la legge regionale 3 agosto 2018 n. 12 con la quale si promuove l'istituzione delle comunità energetiche. Sulla base di questo esempio positivo, con la presente proposta di legge si intende elaborare un quadro normativo regionale che sia di supporto alla creazione di un modello dal basso orientato a favorire lo scambio di energia pulita fra soggetti che appartengono alla stessa comunità. Attraverso la gestione delle fonti energetiche e la distribuzione dell'energia prodotta, senza fini di lucro, le comunità energetiche da FER potranno ripensare la gestione del proprio fabbisogno energetico puntando all'autosufficienza e abbattendo i costi a carico dei membri della comunità.

Questi obiettivi sono ben richiamati nell'articolo 6 (finalità) e soprattutto nell'articolo 7 che di-

disciplina la costituzione delle comunità energetiche da FER attraverso un protocollo di intesa su impulso di uno o più enti locali, in quanto si ritiene strategico che sia un soggetto pubblico a farsi promotore di iniziative volte a sperimentare e a dimostrare la fattibilità delle azioni proposte e, conseguentemente, attivare i processi di attrazione di soggetti pubblici e privati per realizzare gli strumenti propri delle smart community.

Alle comunità energetiche da FER possono partecipare soggetti pubblici e privati, anche titolari di utenze domestiche; precisato che la comunità opera senza fini di lucro, la partecipazione delle imprese è possibile laddove non costituisca attività principale e, comunque, nei limiti della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.

L'articolo 8 individua le competenze delle comunità energetiche tra cui, oltre alla produzione, autoconsumo e stoccaggio dell'energia, la possibilità di stipulare convezioni con ARERA e i gestori della rete di distribuzione al fine di ottimizzare la gestione, l'utilizzo delle reti di energia e l'accesso non discriminatorio ai mercati dell'energia e la redazione di un bilancio energetico e di un PAESC congiunto su scala sovracomunale.

Con l'articolo 9 si impartiscono gli indirizzi per la definizione del quadro di sostegno alle comunità energetiche da FER, da finanziarsi principalmente con le risorse comunitarie dalla programmazione 2014/2020 e 2021/2027 oltre alle risorse nazionali dedicate allo sviluppo e alla coesione territoriale. L'articolo 10 disciplina il monitoraggio e le modalità attuazione dello strumento da definirsi con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di industria.

Il capo III istituisce il "Reddito energetico regionale" con il quale si auspica di favorire la progressiva diffusione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare presso ed a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali, ad acquistare e a mettere a disposizione a titolo di comodato impianti di produzione di energia elettrica da FER in favore di cittadini sardi.

Gli obiettivi del progetto sono descritti nell'articolo 11 della proposta e sono molteplici. In primo luogo si inquadra nella strategia regionale per la diffusione della generazione distribuita, per la promozione dell'uso locale dell'energia prodotta da FER e per la massimizzazione dell'autoconsumo. Ma rappresenta anche uno strumento di lotta alla povertà energetica intesa come sia sostegno indiretto alle famiglie, in particolare quelle in difficoltà economica, attraverso l'abbattimento dei costi dell'energia elettrica sia come promozione dell'efficienza energetica degli edifici. Grazie all'autoconsumo dell'energia prodotta, le famiglie sarde potranno abbattere i costi della bolletta elettrica. L'iniziativa mette insieme una misura di contrasto alle povertà e lo sviluppo delle energie rinnovabili. Con il Reddito energetico regionale i cittadini non saranno solo fruitori ma anche produttori di energia, coniugando l'attenzione per l'ambiente, con i principi di equità ed etica e creando sviluppo.

Infine, l'intervento rappresenta un'opportunità di sviluppo del territorio per effetto della possibilità di favorire la creazione di una filiera locale nel settore dell'installazione, manutenzione e gestione degli impianti di produzione delle energia elettrica da FER.

Per la concreta attivazione del Reddito energetico regionale, la Regione dovrà sottoscrivere con il GSE un Protocollo d'intesa e, per la gestione del fondo, si potrà avvalere di uno o più soggetti da selezionare con procedura di evidenza pubblica ovvero di ricorrere all'affidamento diretto ad un'agenzia o a una società in house regionale.

L'articolo 12 descrive i principi di funzionamento del reddito energetico che opera attraverso un fondo di rotazione attraverso il quale si incentiva l'acquisto e l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare presso ed a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali che sono messi a disposizione a titolo di comodato in favore dei beneficiari individuati nell'articolo 13. Questi ultimi devono sottoscrivere una convenzione con il GSE per l'attivazione del servizio

di scambio sul posto dell'energia elettrica, godono dell'abbattimento dei costi dell'energia derivante dall'autoconsumo dell'energia prodotta e sono tenuti a riversare al fondo di rotazione i crediti maturati in ragione del servizio di scambio sul posto oggetto della stipula con il GSE.

L'articolo 13 come detto disciplina le tipologie di beneficiari e individua alcune categorie preferenziali in ragione del reddito ovvero della composizione del nucleo familiare e prevede che questi siano selezionati attraverso un avviso pubblico a cura della Regione.

L'articolo 14 prevede una dotazione finanziaria iniziale del fondo pari a euro 5.000.000, cifra che sarà poi alimentata anche da carattere rotativo del fondo in ragione degli importi dei crediti maturati dai beneficiari, in ragione del servizio di scambio sul posto, e ceduti al fondo. Per la concreta attivazione del Reddito energetico regionale, la Regione dovrà sottoscrivere con il GSE un Protocollo d'intesa. L'energia prodotta potrà essere autoconsumata dai cittadini per le proprie necessità, mentre quella non utilizzata verrà immessa in rete mediante il contratto di scambio sul posto, stipulato tra i singoli cittadini e il GSE. Alla Regione verrà attribuito il diritto di percepire dal GSE il contributo in conto scambio, che andrà a rimpinguare il fondo per il finanziamento di nuovi impianti fotovoltaici.

Per la gestione del fondo, la Regione si potrà avvalere di uno o più soggetti da selezionare con procedura di evidenza pubblica ovvero di ricorrere all'affidamento diretto ad un'agenzia o a una società "in house" regionale.

Il capo IV contiene una serie di norme legate al rilascio di autorizzazioni alla costruzione di esercizio di impianti.

Con l'articolo 15, si procede alla modifica del comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale n. 9 del 2006 aggiungendo un comma e ter) relativo alla competenza regionale per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere e le infrastrutture connesse, di capacità produttiva superiore o uguale a 500 standard metri cubi/ora. Al comma 2 si disciplina la competenza degli impianti di capacità inferiore a detta soglia, di competenza dei Comuni tramite procedura semplificata.

Con l'articolo 16 si disciplina l'autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di stoccaggio di gas naturale liquefatto ("GNL") di capacità inferiori alle 200 tonnellate e superiori o uguali a 50 tonnellate di cui al comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, in attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (direttiva DAFI). Entro 90 giorni, la Giunta regionale individua l'ufficio regionale competente a rilasciare l'autorizzazione e approva le linee guida del procedimento amministrativo.

Con l'articolo 17 si procede a risolvere una carenza normativa relativamente alla competenza al rilascio di provvedimenti autorizzativi per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti non rinnovabili con potenza di targa uguale o inferiore a 300 MW termici

Con l'articolo 18 si definisce la disciplina che regola il pagamento degli oneri istruttori. Il comma 1 interviene sul comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale n. 6 del 2012 che regola gli oneri istruttori nei procedimenti di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da FER estendendo la possibilità di utilizzo delle entrate vincolate anche all'acquisto di beni necessari per lo svolgimento delle istruttorie alle attività di supporto in materia di fonti energetiche rinnovabili di gestione intelligente dell'energia, di efficienza energetica, di mobilità sostenibile e di adattamento ai cambiamenti climatici nonché al finanziamento o al cofinanziamento di progetti europei, nazionali e regionali. Il comma 2 prevede che le spese per le esigenze istruttorie sono poste a carico dei soggetti richiedenti attraverso il versamento di un contributo non superiore all'uno per mille del valore delle opere da realizzare. A seguito dell'approvazione del Patto per lo sviluppo

della Sardegna e del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 31 gennaio la dorsale sarda di trasporto del gas è stata inserita nella rete nazionale dei gasdotti e si sono avviati i procedimenti amministrativi relativi alla dorsale interna di trasporto del metano che è composta da un tratto nazionale, la cui autorizzazione unica è di competenza del Ministero dello sviluppo economico e da un tratto regionale, la cui autorizzazione è in capo alla Regione.

Le entrate derivanti da tali oneri istruttori sono destinate alle attività di supporto per le attività istruttorie svolte dagli uffici della Regione.

Il capo V contiene disposizioni residuali, transitorie e finali.

L'articolo 19 è una norma con la quale si introduce l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per alcune categorie di autoveicoli. Con la sentenza n. 122 del 2019, la Corte costituzionale ha stabilito che le peculiarità attribuite alla tassa automobilistica impongono alle Regioni soltanto di non aumentare la pressione fiscale oltre i limiti fissati dal legislatore statale. Pertanto, le Regioni possono sviluppare un'autonoma politica fiscale in funzione di specifiche esigenze e introdurre esenzioni anche se non previste dal legislatore statale.

La norma di carattere fiscale, fermo restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, è finalizzata a riconoscere un incentivo ai proprietari di autoveicoli a basso impatto ambientale, con alimentazione elettrica, ibrida o a metano, orientando il mercato per incentivarne l'acquisto. Inoltre si riconosce il medesimo incentivo fiscale ai proprietari di autoveicoli destinati al trasporto collettivo di persone.

L'articolo 20 rappresenta una norma di salvaguardia per gli interventi che comportano aiuti di Stato che, laddove non riconducibili ai regolamenti di esenzione ovvero al regolamento "de minimis", dovranno essere notificati alla Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'articolo 21 riguarda abrogazioni esplicite di norme in vigore.

L'articolo 22 è relativo alla copertura finanziaria della presente legge che, per il 2019, non presenta oneri finanziari mentre, in particolare per quanto riguarda il reddito energetico regionale di cui al capo III, a partire dall'esercizio finanziario 2020, trova copertura nel bilancio pluriennale 2020- 2022 ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

L'articolo 23 contiene disposizione transitorie finalizzate a una ordinata e lineare attuazione della legge regionale.

L'articolo 24 è relativo all'entrata in vigore delle disposizioni della legge regionale.

Disegno di legge concernente "Disposizioni regionali in materia di energia e modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006".

Relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari

Il presente disegno di legge non comporta oneri finanziari in capo all'Amministrazione ma rappresenta l'autorizzazione alla riscossione degli oneri istruttori per i procedimenti amministrativi volti alla realizzazione e alla verifica di impianti di realizzazione di reti energetiche e di impianti per lo stoccaggio di prodotti e risorse energetiche di interesse regionale, quali oleodotti e gasdotti. L'utilizzo delle risorse incamerate dovrà necessariamente avere destinazione vincolata per le attività di supporto per le attività istruttorie svolte dagli uffici dell'Assessorato dell'industria della Regione.

Il valore delle opere da realizzare contenuto nelle proposte per la realizzazione della dorsale

sarda di trasporto del gas inserite nella rete nazionale gasdotti, relativo ai tratti di competenza regionale, oscilla orientativamente tra 83 e 91 milioni di euro, pertanto, in considerazione del fatto che allo stato attuale si prevede che le proposte non siano superiori a due, applicando l'uno per mille, si stima di incassare una cifra compresa tra euro 166.000 ed euro 182.000.

Relazione sull'attuazione digitale della proposta normativa

In considerazione del contenuto normativo proposto, non si rilevano modalità digitali attuative ritenute adeguate.

Elenco oneri amministrativi previsti a carico dei cittadini, delle imprese e degli altri utenti

Il presente disegno di legge comporta, per le sole imprese che presenteranno istanza di autorizzazione unica per il tratto regionale della dorsale unica di trasporto del gas, esclusivamente oneri finanziari e non implica ulteriori oneri amministrativi rispetto a quelli già previsti dalla legislazione nazionale e regionale applicabile.

TESTO DEL PROPONENTE

Capo I

Politica energetica regionale

Art. 1

Finalità

1. Nel rispetto dei principi fondamentali derivanti dalla normativa dell'Unione europea e dalla normativa statale in materia di energia, dell'articolo 117 della Costituzione, degli articoli 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto Speciale per la Sardegna), al fine di garantire lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale, la Regione esercita la potestà legislativa e regolamentare, e tutte le funzioni amministrative concernenti la pianificazione, la produzione, il trasporto, la distribuzione e l'utilizzazione dell'energia.

Art. 2

Obiettivi di politica energetica regionale

1. La Regione, in linea con le strategie e misure volte a conseguire gli obiettivi ed i traguardi dell'Unione dell'energia e gli obiettivi a lungo termine dell'Unione europea relativi alle emissioni dei gas ad effetto serra conformemente agli accordi internazionali, promuove azioni e iniziative di politica energetica volte a raggiungere i seguenti obiettivi di carattere generale:

- a) riduzione delle emissioni climalteranti in attuazione degli accordi internazionali e in coerenza con la strategia comunitaria, nazionale e regionale di adattamento ai cambiamenti climatici;
- b) continuità e sicurezza dell'approvvigionamento energetico a condizioni accessibili per cittadini e imprese;
- c) riequilibrare il novero delle fonti energetiche primarie al fine di garantire agli utenti finali la disponibilità di vettori energetici con minore impatto ambientale a condizioni economiche e di sicurezza simili ai livelli nazionali;

- d) promozione delle fonti energetiche rinnovabili in un'ottica sostenibile e integrata di sviluppo del territorio;
- e) aumento dell'efficienza e del risparmio energetico mediante un uso razionale ed efficiente delle fonti;
- f) determinazione di condizioni per un equo accesso alle risorse energetiche, anche per la tutela di soggetti e comunità socialmente, territorialmente ed economicamente svantaggiati.

Art. 3

Piano energetico ambientale regionale della Sardegna (PEARS)

1. Il Piano energetico ambientale regionale della Sardegna (PEARS) rappresenta lo strumento fondamentale per la programmazione e la pianificazione della politica energetica ed ambientale, per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

2. Il PEARS, sulla base del bilancio energetico regionale, indica le linee di programmazione energetico ambientali regionali, definendo le priorità, gli obiettivi e le strategie, pianificando gli scenari e le azioni per la loro attuazione con un orizzonte temporale di almeno decennale.

3. La Giunta regionale valuta l'aggiornamento del PEARS almeno ad ogni legislatura anche sulla base degli indirizzi del Programma regionale di sviluppo di cui alla legge regionale 2 agosto 2006 n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23).

Art. 4

Procedimento di approvazione del PEARS

1. Con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di industria, anche sulla base del programma regionale di sviluppo, sono approvate le linee di indirizzo strategico per la redazione del

PEARS. La deliberazione è inviata alla Commissione consiliare competente per il parere da rilasciare entro trenta giorni decorsi i quali se ne prescinde.

2. Il PEARS è adottato con deliberazione della Giunta regionale e, successivamente alla valutazione ambientale strategica (VAS), è definitivamente approvato con deliberazione della Giunta regionale e trasmesso al Consiglio regionale.

3. Il procedimento di cui al presente articolo si applica anche alla revisione del PEARS.

Art. 5

Piani d'azione per l'energia sostenibile e il clima

1. Gli enti locali adeguano la propria programmazione energetica agli indirizzi di politica energetica regionale stabiliti nel PEARS, adottando i Piani d'azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC) oppure aggiornando quelli già adottati.

2. Gli enti locali trasmettono i propri PAESC approvati ovvero aggiornati e il documento di monitoraggio periodico degli stessi alla cabina di regia per il monitoraggio del PEARS.

3. La Regione supporta gli enti locali nella redazione e nel monitoraggio dei PAESC promuovendo l'elaborazione di piani congiunti su scala sovracomunale anche in coerenza con il percorso verso la costituzione di comunità energetiche locali di cui al capo II.

Capo II

Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche da fonti energetiche rinnovabili

Art. 6

Finalità

1. La Regione, in attuazione della direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili,

promuove l'istituzione di comunità energetiche, quali aggregazioni senza finalità di lucro, per la massimizzazione della produzione e del consumo decentrati di energia da fonti energetiche rinnovabili (FER).

Art. 7

Comunità energetiche da FER

1. La comunità energetica incentra la sua attività sul valore dell'energia prodotta e non sulla realizzazione di un profitto. I membri della comunità partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e all'esecuzione di attività di gestione del sistema di distribuzione, di fornitura e di aggregazione dell'energia a livello locale. A tal fine, la comunità energetica implementa progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento.

2. L'obiettivo primario della comunità energetica è l'autoconsumo dell'energia rinnovabile prodotta dai membri della comunità e l'immagazzinamento dell'energia prodotta, al fine di favorire la condivisione di energia autoprodotta e di contrastare la povertà energetica mediante la riduzione dei prelievi di energia elettrica dalla rete.

3. Le comunità energetiche sono costituite su iniziativa di uno o più enti locali, anche in forma aggregata, che adottano un protocollo di intesa redatto sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale.

4. Alle comunità energetiche possono partecipare soggetti pubblici e privati, anche intestatari di utenze domestiche, che mantengono i loro diritti e doveri di clienti finali senza essere soggetti a condizioni oppure a procedure ingiustificate o discriminatorie che ne impedirebbero la partecipazione a una comunità energetica.

5. La partecipazione delle imprese a una comunità energetica da FER è possibile laddove non costituisca l'attività commerciale o professionale principale e, comunque, fatto salvo

quanto previsto dall'articolo 16.

6. Le comunità energetiche acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota di energia prodotta da FER destinata all'autoconsumo da parte dei membri non è inferiore al 70 per cento del totale.

Art. 8

Competenze

1. Le comunità energetiche da FER possono:

- a) produrre, autoconsumare e immagazzinare l'energia rinnovabile;
- b) stipulare accordi e convenzioni con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e i gestori della rete di distribuzione al fine di ottimizzare la gestione, l'utilizzo delle reti di energia e l'accesso non discriminatorio ai mercati dell'energia ;
- c) redigere e adottare un bilancio energetico;
- d) redigere e adottare un PAESC congiunto su scala sovracomunale, ai sensi dell'articolo 5, che individua le azioni per l'efficientamento energetico, per l'aumento della produzione di energia da FER e la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili.

Art. 9

Promozione e sostegno della costituzione delle comunità energetiche

1. La Regione istituisce un quadro di sostegno a favore della costituzione delle comunità energetiche da FER attraverso:

- a) il supporto alle pubbliche amministrazioni per favorire la creazione di comunità energetica da FER e la loro partecipazione diretta;
- b) la rimozione degli ostacoli normativi e amministrativi per lo sviluppo delle comunità energetiche da FER;
- c) la promozione della cooperazione con ARERA e i gestori delle reti di distribuzione per facilitare il perseguimento degli obiettivi delle comunità energetiche da FER e l'accesso ai mercati;

- d) l'indirizzo delle misure dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali e dai fondi nazionali per lo sviluppo e la crescita verso il sostegno finanziario per i progetti innovativi delle comunità energetiche da FER;
- e) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili aperta a tutti consumatori, con particolare attenzione alle famiglie a basso reddito o in condizione di povertà energetica.
- f) la promozione dell'autoconsumo dell'energia prodotta all'interno delle comunità energetiche da FER e il supporto a forme innovative di stoccaggio dell'energia quali la produzione di gas da fonte rinnovabile (power to gas) e l'accumulo idraulico nel sottosuolo.

Art. 10

Attuazione e monitoraggio delle comunità energetiche

1. La conferenza dell'energia, con il supporto tecnico della cabina di regia, costituiti nell'ambito del PEARS ha il compito di:

- a) acquisire i dati sulla riduzione dei consumi energetici, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili;
- b) individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche, anche attraverso la consultazione dell'ARERA;
- c) riferire sugli esiti dell'andamento delle comunità energetiche da FER nei rapporti di monitoraggio del PEARS.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di industria, approva con propria deliberazione le linee guida che definiscono i requisiti dei soggetti che possono partecipare alle comunità energetiche, stabiliscono le caratteristiche minime dei protocolli di intesa, i criteri per la costituzione delle comunità energetiche e descrivono gli obiettivi e le modalità di gestione delle fonti energetiche all'interno delle comunità energetiche da FER.

Capo III

Reddito energetico regionale

Art. 11

Istituzione del reddito energetico regionale

1. Al fine di favorire la diffusione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile presso e a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali della Sardegna, è istituito il reddito energetico regionale attraverso la previsione di interventi per l'acquisto e l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili in favore di utenti che si impegnano ad attivare, tramite idonee convenzioni con il Gestore dei servizi energetici Spa (GSE), il servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta.

2. Attraverso l'istituzione dello strumento di cui al comma 1, la Regione persegue le seguenti finalità:

- a) aumento della generazione di energia elettrica da FER;
- b) uso locale dell'energia prodotta da FER e massimizzazione dell'autoconsumo dell'energia rinnovabile;
- c) lotta alla povertà energetica, con riferimento all'attuazione dello strumento finalizzato all'efficienza energetica e all'abbattimento dei costi energetici alle famiglie a basso reddito;
- d) sviluppo economico del territorio per effetto della possibilità di favorire la creazione di una filiera locale nel settore dell'installazione, manutenzione e gestione degli impianti di produzione delle energia elettrica da FER.

Art. 12

Principi di funzionamento

1. Con il reddito energetico, la Regione incentiva l'acquisto e l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da

FER da parte dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 13.

2. Gli utenti beneficiari della misura hanno diritto all'autoconsumo gratuito dell'energia elettrica prodotta dagli impianti.

3. Il beneficiario ha l'obbligo di sottoscrivere una convenzione con il GSE per l'attivazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dai suddetti impianti.

4. Il beneficiario ha l'obbligo di cedere al fondo di cui all'articolo 14 gli eventuali crediti maturati nei confronti del GSE in ragione del servizio di scambio sul posto a decorrere dall'entrata in esercizio dell'impianto. Le risorse sono reinvestite nel finanziamento dello strumento.

5. La Regione e il GSE sottoscrivono un apposito protocollo di intesa finalizzato alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, al fine di avviare il reddito energetico regionale e di conseguire gli obiettivi comuni volti a favorire lo sviluppo e la diffusione delle FER e degli interventi di efficienza energetica.

Art. 13

Beneficiari

1. La selezione dei beneficiari avviene mediante procedure trasparenti, imparziali, non discriminatorie, promosse dalla Regione con la pubblicazione di un apposito avviso pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione e sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

2. Possono accedere alla misura del reddito energetico regionale le seguenti categorie di beneficiari residenti in uno dei comuni della Regione:

- a) i clienti finali e titolari di punti di consegna dell'energia elettrica a uso domestico, proprietari o titolari di diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, di unità abitative indipendenti, non in condominio, situate nel territorio regionale;
- b) i clienti finali e titolari di punti di consegna dell'energia elettrica a uso domestico, proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione su unità immobiliari facenti

parte di edifici in condominio situati nel territorio regionale. In tale caso l'installazione è consentita sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato.

- c) i condomini, situati nel territorio regionale, per le utenze relative ai consumi di energia elettrica per il funzionamento degli impianti a uso condominiale.

3. All'interno dei beneficiari di cui alle lettere a) e b) del comma 2, hanno priorità:

- a) i nuclei familiari in condizioni di disagio socio-economico valutate sulla base del valore dell'indicatore ISEE;
- b) i nuclei familiari composti da cinque o più componenti, le giovani coppie e i nuclei familiari formati da anziani che abbiano superato il sessantacinquesimo anno d'età e i nuclei familiari con più di due figli minori;
- c) i nuclei familiari con almeno un componente affetto da invalidità o handicap riconosciuti dalle autorità competenti.

Art. 14

Istituzione del fondo e norme di attuazione

1. Per il finanziamento del reddito energetico, è autorizzata la costituzione di un fondo di rotazione con uno stanziamento iniziale di euro 5.000.000.

2. Per la gestione del fondo di cui al comma 1, l'amministrazione regionale può avvalersi di uno o più soggetti da selezionare con procedura di evidenza pubblica oppure può ricorrere all'affidamento diretto ad un'agenzia o a una società "in house" regionale sussistendo le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di industria presenta le direttive di attuazione per il parere della Commissione consiliare competente che esprime il parere entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali se ne prescinde.

Capo IV

Autorizzazioni di impianti energetici

Art. 15

Autorizzazione unica di impianti per la produzione di biometano. Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 9 del 2006.

1. Dopo la lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali) e successive modifiche ed integrazioni è aggiunta la seguente:

"e ter) rilascio dei provvedimenti di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere e le infrastrutture connesse, di capacità produttiva, come definita ai sensi dell'articolo 21, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), e successive modifiche ed integrazioni, superiore o uguale a 500 standard metri cubi/ora e per le opere di modifica e per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, che non comportano aumento e variazione delle matrici biologiche in ingresso, ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 28 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni."

2. Per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere e le infrastrutture connesse, si utilizza la procedura semplificata SUAPE per gli impianti di capacità produttiva, come definita ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2011, non superiore a 500 standard metri cubi/ora, e per le opere di modifica e per gli interventi di parziale o completa riconversione alla

produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, che non comportano aumento e variazione delle matrici biologiche in ingresso.

Art. 16

Autorizzazione unica per infrastrutture di stoccaggio e trasporto del GNL non destinate all'alimentazione di reti di trasporto di gas naturale

1. Le opere per la realizzazione di impianti di stoccaggio di gas naturale liquefatto ("GNL") di capacità inferiori alle 200 tonnellate e superiori o uguali a 50 tonnellate di cui al comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi), e successive modifiche e integrazioni, e le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, cui non si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del citato decreto legislativo, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dall'Assessorato regionale competente in materia di industria.

2. Per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alla costruzione e l'esercizio degli impianti di capacità inferiore a 50 tonnellate, si applica la procedura semplificata SUAPE.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di industria, con propria deliberazione individua l'ufficio regionale competente a rilasciare l'autorizzazione di cui al comma 1 e approva le linee guida del procedimento amministrativo nel rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi) e alla legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi).

Art. 17

Impianti di produzione di energia elettrica da fonti non rinnovabili

1. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale n. 9 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"3. Fatte salve le norme vigenti in materia di semplificazione amministrativa, è attribuita, inoltre, alle province e alla città metropolitana di Cagliari, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dal Piano energetico regionale, la competenza al rilascio di provvedimenti autorizzativi per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti non rinnovabili con potenza di targa uguale o inferiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi."

Art. 18

Oneri istruttori

1. I proponenti le istanze per il rilascio delle autorizzazioni uniche emesse ai sensi dell'articolo 20, comma 2 lettera e bis, della legge regionale n. 9 del 2006 e ai sensi dell'articolo 15, sono tenuti al pagamento degli oneri istruttori, determinati con deliberazione della Giunta regionale. Le entrate derivanti da tali oneri istruttori sono destinate alle attività di supporto per l'aggiornamento del Piano energetico regionale, all'assistenza tecnica per le istruttorie, all'acquisto di beni necessari per il loro svolgimento e alle attività di supporto in materia di fonti energetiche rinnovabili di gestione intelligente dell'energia, di efficienza energetica, di mobilità sostenibile e di adattamento ai cambiamenti climatici e al finanziamento o al cofinanziamento di progetti europei, nazionali e regionali con le predette finalità.

2. Le spese per le attività istruttorie quali autorizzazioni, permessi o concessioni volti alla realizzazione e alla verifica di impianti di realizzazione di reti energetiche e di impianti per lo

stoccaggio di prodotti e risorse energetiche di interesse regionale, quali oleodotti e gasdotti, con esclusione di metano in giacimenti, sono poste a carico del soggetto richiedente tramite il versamento di un contributo pari all'1 per mille del valore delle opere da realizzare. L'obbligo di versamento non si applica agli impianti o alle infrastrutture per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si sia già conclusa l'istruttoria. Le entrate derivanti da tali oneri istruttori sono destinate alle attività di assistenza tecnica per le attività istruttorie sulle istanze presentate.

Capo V

Disposizioni residuali, transitorie e finali

Art. 19

Esenzione bollo auto

1. A decorrere dal successivo anno finanziario alla data di entrata in vigore della presente legge, gli autoveicoli immatricolati in Sardegna con alimentazione elettrica, con alimentazione ibrida plug in, con alimentazione a metano oppure gli autoveicoli destinati al trasporto collettivo di persone immatricolati in Sardegna e che operano nel territorio regionale, con qualsiasi alimentazione sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale.

Art. 20

Aiuti di Stato

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, a eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime "de minimis", sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 21

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

- a) il comma 7-bis dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale);
- b) l'articolo 12 della legge regionale 17 novembre 2010, n. 15 (Disposizioni in materia di agricoltura);
- c) il comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione, legge finanziaria 2012);
- d) il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi);
- e) il comma 2 dell'articolo 58 della legge regionale n. 24 del 2016.

Art. 22

Norma finanziaria

1. Per l'anno 2019, la presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

2. Per quanto riguarda gli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente a ciò destinati, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 23

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all'aggiornamento ai sensi del PEARS di cui all'articolo 3, continua ad applicarsi il PEARS approvato definitivamente con deliberazione della Giunta regionale n. 45/40 del

2 agosto 2016.

2. In fase di prima applicazione, per l'autorizzazione degli impianti di cui all'articolo 15 continuano ad applicarsi le disposizioni procedurali vigenti contenute nelle linee guida per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da FER.


3. Le disposizioni di cui all'articolo 16 sono efficaci a partire dalla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 del medesimo articolo 16.

4. Gli oneri istruttori di cui all'articolo 18 non sono dovuti nel caso il proponente sia un ente pubblico.

Art. 24

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Relazione di analisi tecnico normativa (ATN)
del 12 dicembre 2019**

Oggetto	Disegno di legge "Disposizioni regionali in materia di energia"
Proponente	Assessorato dell'Industria, Direzione generale dell'Industria
Testo analizzato del 9 dicembre 2019	

Sottoposizione all'esame preliminare

Lo schema di disegno di legge non è stato sottoposto ad esame preliminare.

Parte I – Profili tecnico normativi di diritto interno

1.1 – Incidenza sulla normativa vigente


Lo schema di disegno di legge introduce norme innovative in materia di energia, nonché modifica la legge regionale n. 9 del 2006.

1.2 – Rispetto delle competenze legislative statali e conformità alla Costituzione e allo Statuto speciale (anche alla luce della giurisprudenza nazionale)

Lo schema di disegno di legge rispetta le competenze legislative statali ed è conforme alla Costituzione e allo Statuto speciale.

Si consideri peraltro quanto segue.

All'art. 19, si prevedono varie ipotesi di esenzione della tassa automobilistica regionale, ma la Regione Sardegna, a differenza di altre Regioni, non ha competenza a disciplinare tale tassa. Le Regioni a statuto ordinario hanno ricevuto tale competenza ai sensi dell'art. 17, comma 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), mentre le Regioni a statuto speciale operano in base a specifiche norme di trasferimento, quali le norme di attuazione (ad es. per la Regione Valle d'Aosta con l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 2017, n. 184 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale) che testualmente prevede "*La competenza a disciplinare la tassa automobilistica regionale è trasferita alla Regione Valle*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

d'Aosta/Vallée d'Aoste, entro i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale.”). La Regione potrebbe pertanto disciplinare l'esenzione dalla tassa automobilistica solo dopo l'effettivo trasferimento della relativa competenza da parte dello Stato mediante specifica norma di attuazione. Si suggerisce pertanto di stralciare tale disposizione dallo schema di disegno di legge e di proporre apposita norma di attuazione.

1.3 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte alla Corte costituzionale.

1.4 – Ulteriori considerazioni

All'art. 4, comma 1, la previsione di una forma di silenzio assenso della Commissione consiliare, decorsi 30 giorni dall'invio della deliberazione che determina le linee di indirizzo strategico del PEARS, non appare una soluzione consigliata, dovendosi privilegiare una previsione per cui decorso detto termine si prescinde dal parere della Commissione consiliare. Simile previsione si riscontra nell'art. 14, comma 3. Si veda per entrambe la sezione “testo alternativo”.

All'art. 14, comma 2, è preferibile prevedere che l'affidamento diretto o l'affidamento in house possa avvenire solo se sussistano le condizioni previste dalla normativa vigente. Si veda la sezione “testo alternativo”.

Parte II – Profili tecnico normativi di diritto dell'Unione europea e diritto internazionale

2.1 Rispetto della normativa dell'Unione europea (anche alla luce della giurisprudenza dell'Unione europea)


Lo schema di disegno di legge rispetta la normativa dell'Unione europea.

2.2 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati segnalati giudizi pendenti di fronte al giudice europeo.

Parte III – Profili di qualità della normazione e tecnica legislativa

3.1 – Progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

In Consiglio regionale risulta depositata la PROPOSTA DI LEGGE N.47, presentata dai Consiglieri regionali SATTA Gian Franco - ORRÙ - CADDEO - STARA - AGUS - PIU - LOI - ZEDDA Massimo - LAI - PISCEDDA - CORRIAS-PIANO, il 4 settembre 2019, "Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche". La proposta risulta iscritta all'ordine del giorno della Prima Commissione consiliare di mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 15.00, e a quello della Terza Commissione per il parere finanziario giovedì 12 dicembre 2019, ore 10.30.

3.2 – Correttezza delle definizioni

Lo schema di disegno di legge definisce all'art. 7, le comunità energetiche da FER.

3.3 – Correttezza dei riferimenti normativi

All'art. 15, comma 2, e all'art. 16, comma 2, si fa riferimento alla procedura semplificata SUAPE, ma non vi è alcun rinvio a norma di legge o atto amministrativo che disciplini tale procedura.

3.4 – Correttezza delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, presenza di abrogazioni implicite

All'art. 21, si prevede l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 58 della legge regionale n. 24 del 2016, che a sua volta ha abrogato la lettera b) del comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale n. 9 del 2006. L'abrogazione della norma in esame non comporta la reviviscenza della disposizione originariamente abrogata, fatto salvo che non vi sia una espressa previsione di reviviscenza (che manca nel caso di specie).

La abrogazione del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 17 dicembre 2012 n. 25, comporta necessariamente anche l'abrogazione del comma 7-bis dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, che il primo ha introdotto. Si veda la sezione "testo alternativo".

3.5. Ulteriori considerazioni sulla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base delle regole di tecnica legislativa

All'art. 3, comma 3 si parla di aggiornamento del PEARS (anche all'art. 23, comma 1), mentre all'art. 4, comma 3 di revisione. È consigliato l'uso di una terminologia uniforme in tutto il testo dello schema di disegno di legge.

All'art. 5, comma 2, si parla della cabina di regia per il monitoraggio dei PEARS, ma non si indica alcun elemento della sua disciplina, né un rinvio ad altre fonti.




**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

All'art. 23, sono state riscritte alcune delle disposizioni transitorie. Si valuti se le stesse corrispondono alle intenzioni del proponente lo schema di disegno di legge.

Per ulteriori considerazioni di tecnica legislativa si veda la sezione "testo alternativo".

Il Direttore Generale
Silvia Curto

(firma digitale)



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Testo alternativo (in grassetto le modifiche, sottolineate le parti da rivedere, barrate le parti da sopprimere)

Disegno di legge "Disposizioni regionali in materia di energia e modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006"

Capo I

Politica energetica regionale

Art. 1

Finalità

1. Nel rispetto dei principi fondamentali derivanti dalla normativa **dell'Unione europea e dalla normativa statale** in materia di energia, dell'articolo 117 della Costituzione, degli articoli 3 e 4 della **legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna)**, al fine di garantire lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale, la Regione esercita la potestà legislativa e regolamentare, nonché tutte le funzioni amministrative concernenti la pianificazione, la produzione, il trasporto, la distribuzione e l'utilizzazione dell'energia.

Art. 2

Obiettivi di politica energetica regionale

1. La Regione, in linea con le strategie e misure volte a conseguire gli obiettivi ed i traguardi dell'Unione dell'energia e gli obiettivi a lungo termine dell'Unione europea relativi alle emissioni dei gas ad effetto serra conformemente agli accordi internazionali, promuove azioni e iniziative di politica energetica volte a raggiungere i seguenti obiettivi di carattere generale:
 - a) riduzione delle emissioni climalteranti in attuazione degli accordi internazionali e in coerenza con la strategia **dell'Unione europea**, nazionale e regionale di adattamento ai cambiamenti climatici;
 - b) continuità e sicurezza dell'approvvigionamento energetico a condizioni accessibili per cittadini e imprese;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- c) riequilibrare il novero delle fonti energetiche primarie al fine di garantire agli utenti finali la disponibilità di vettori energetici con minore impatto ambientale a condizioni economiche e di sicurezza simili ai livelli nazionali;
- d) promozione delle fonti energetiche rinnovabili in un'ottica sostenibile e integrata di sviluppo del territorio;
- e) aumento dell'efficienza e del risparmio energetico mediante un uso razionale ed efficiente delle fonti;
- f) determinazione di condizioni per un equo accesso alle risorse energetiche, anche per la tutela di soggetti e comunità socialmente, territorialmente ed economicamente svantaggiati.

Art. 3


Piano energetico ambientale regionale della Sardegna (PEARS)

1. Il Piano energetico ambientale regionale della Sardegna (**PEARS**) rappresenta lo strumento fondamentale per la programmazione e la pianificazione della politica energetica ed ambientale, per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge regionale.
2. Il PEARS, sulla base del bilancio energetico regionale, indica le linee di programmazione energetico ambientali regionali, definendo le priorità, gli obiettivi e le strategie, pianificando gli scenari e le azioni per la loro attuazione con un orizzonte temporale di almeno decennale.
3. La Giunta regionale valuta l'aggiornamento del PEARS almeno ad ogni **legislatura** anche sulla base degli indirizzi del **programma** regionale di sviluppo di cui alla legge regionale 2 agosto 2006 n. 11 (**Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23**).

Art. 4

Procedimento di approvazione del PEARS

1. Con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di industria, anche sulla base del **programma** regionale di sviluppo, sono approvate le linee di indirizzo strategico per la redazione del PEARS. La deliberazione è inviata alla Commissione consiliare competente per il parere da rilasciare entro trenta giorni decorsi i quali ~~se ne prescinde~~ ~~si ritiene rilasciato favorevolmente~~.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

2. Il PEARS è adottato con deliberazione della Giunta regionale e, successivamente alla **valutazione ambientale strategica (VAS)**, è definitivamente approvato con deliberazione della Giunta regionale e trasmesso al ~~Presidente del Consiglio regionale~~.
3. Il procedimento di cui al presente articolo si applica anche alla revisione del PEARS.

Art. 5

Piani d'azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC)

1. Gli enti locali adeguano la propria programmazione energetica agli indirizzi di politica energetica regionale stabiliti nel PEARS, adottando i **piani** d'azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC) **oppure** aggiornando quelli già adottati.
2. Gli enti locali trasmettono i propri PAESC approvati **oppure** aggiornati e il documento di monitoraggio periodico degli stessi alla cabina di regia per il monitoraggio del PEARS.
3. La Regione **supporta** gli enti locali nella redazione e nel monitoraggio dei PAESC promuovendo l'elaborazione di **piani** congiunti su scala sovracomunale anche in coerenza con il percorso verso la costituzione di comunità energetiche locali di cui al ~~capo II della presente legge regionale~~.

Capo II


Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche da fonti energetiche rinnovabili

Art. 6

Finalità

1. La Regione, in attuazione della direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, promuove l'istituzione di comunità energetiche, quali aggregazioni senza finalità di lucro, per la massimizzazione della produzione e del consumo decentrati di energia da fonti energetiche rinnovabili (FER).

Art. 7



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Comunità energetiche da FER

1. La comunità energetica incentra la sua attività sul valore dell'energia prodotta e non sulla realizzazione di un profitto. I membri della comunità partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e all'esecuzione di attività di gestione del sistema di distribuzione, di fornitura e di aggregazione dell'energia a livello locale. A tal fine, la comunità energetica implementa progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento.
2. L'obiettivo primario della comunità energetica è l'autoconsumo dell'energia rinnovabile prodotta dai membri della comunità nonché l'immagazzinamento dell'energia prodotta, al fine di favorire la condivisione di energia autoprodotta e di contrastare la povertà energetica mediante la riduzione dei prelievi di energia elettrica dalla rete.
3. Le comunità energetiche sono costituite su iniziativa di uno o più enti locali, anche in forma aggregata, che adottano un protocollo di intesa redatto sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale.
4. Alle comunità energetiche possono partecipare soggetti pubblici e privati, anche intestatari di utenze domestiche, che mantengono i loro diritti e doveri di clienti finali senza essere soggetti a condizioni oppure a procedure ingiustificate o discriminatorie che ne impediscono la partecipazione a una comunità energetica.
5. La partecipazione delle imprese a una comunità energetica da FER è possibile laddove non costituisca l'attività commerciale o professionale principale e, comunque, fatto salvo quanto previsto dal successivo dall'articolo 16.
6. Le comunità energetiche acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota di energia prodotta da FER destinata all'autoconsumo da parte dei membri non è inferiore al 70 per cento del totale.

Art. 8

Competenze

1. Le comunità energetiche da FER possono:
 - a) produrre, autoconsumare e immagazzinare l'energia rinnovabile;



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- b) stipulare accordi e convenzioni con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e i gestori della rete di distribuzione al fine di ottimizzare la gestione, l'utilizzo delle reti di energia e l'accesso non discriminatorio ai mercati dell'energia ;
- c) redigere e adottare un bilancio energetico;
- d) redigere e adottare un PAESC congiunto su scala sovracomunale, ai sensi del precedente dell'articolo 5, che individua le azioni per l'efficiamento energetico, per l'aumento della produzione di energia da FER e la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili.


Art. 9

Promozione e sostegno della costituzione delle comunità energetiche

1. La Regione istituisce un quadro di sostegno a favore della costituzione delle comunità energetiche da FER attraverso:

- a) il supporto alle **pubbliche** amministrazioni per favorire la creazione di comunità energetica da FER e la loro partecipazione diretta;
- b) la rimozione degli ostacoli normativi e amministrativi per lo sviluppo delle comunità energetiche da FER;
- c) la promozione della cooperazione con ARERA e i gestori delle reti di distribuzione per facilitare il perseguimento degli obiettivi delle comunità energetiche da FER e l'accesso ai mercati;
- d) l'indirizzo delle misure dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali e dai fondi nazionali per lo sviluppo e la crescita verso il sostegno finanziario per i progetti innovativi delle comunità energetiche da FER;
- e) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili aperta a tutti consumatori, con particolare attenzione alle famiglie a basso reddito o in condizione di povertà energetica.
- f) la promozione dell'autoconsumo dell'energia prodotta all'interno delle comunità energetiche da FER e il supporto a forme innovative di stoccaggio dell'energia quali la produzione di gas da fonte rinnovabile (power to gas) e l'accumulo idraulico nel sottosuolo.

Art. 10



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Attuazione e monitoraggio delle comunità energetiche

1. La conferenza dell'energia, con il supporto tecnico della cabina di regia, costituiti nell'ambito del PEARS ha il compito di
 - a) acquisire i dati sulla riduzione dei consumi energetici, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili;
 - b) individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche, anche attraverso la consultazione dell'ARERA;
 - c) riferire sugli esiti dell'andamento delle comunità energetiche da FER nei rapporti di monitoraggio del PEARS.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di industria, approva con propria deliberazione ~~con~~ le linee guida che definiscono i requisiti dei soggetti che possono partecipare alle comunità energetiche, stabiliscono le caratteristiche minime dei protocolli di intesa, i criteri per la costituzione delle comunità energetiche e descrivono gli obiettivi e le modalità di gestione delle fonti energetiche all'interno delle comunità energetiche da FER.


Capo III

Reddito energetico regionale

Art. 11

Istituzione del reddito energetico regionale

1. Al fine di favorire la diffusione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile presso e a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali della Sardegna, è istituito il reddito energetico regionale attraverso la previsione di interventi per l'acquisto e l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili in favore di utenti che si impegnano ad attivare, tramite idonee convenzioni con il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE), il servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta.
2. Attraverso l'istituzione dello strumento di cui al precedente comma 1, la Regione persegue le seguenti finalità:
 - a) aumento della generazione di energia elettrica da FER;



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- b)** uso locale dell'energia prodotta da FER e massimizzazione dell'autoconsumo dell'energia rinnovabile;
- c)** lotta alla povertà energetica, con riferimento all'attuazione dello strumento finalizzato all'efficienza energetica e all'abbattimento dei costi energetici alle famiglie a basso reddito;
- d)** sviluppo economico del territorio per effetto della possibilità di favorire la creazione di una filiera locale nel settore dell'installazione, manutenzione e gestione degli impianti di produzione delle energia elettrica da FER.

Art. 12


Principi di funzionamento

1. Con il reddito energetico, la Regione incentiva l'acquisto e l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER da parte dei soggetti beneficiari di cui al successivo all'articolo 13.
2. Gli utenti beneficiari della misura hanno diritto all'autoconsumo gratuito dell'energia elettrica prodotta dagli impianti.
3. Il beneficiario ha l'obbligo di sottoscrivere una convenzione con il GSE per l'attivazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dai suddetti impianti.
4. Il beneficiario ha l'obbligo di cedere al fondo di cui al successivo all'articolo 14 gli eventuali crediti maturati nei confronti del GSE in ragione del servizio di scambio sul posto a decorrere dall'entrata in esercizio dell'impianto. Le risorse sono reinvestite nel finanziamento dello strumento.
5. La Regione e il GSE sottoscrivono un apposito protocollo di intesa finalizzato alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, al fine di avviare il reddito energetico regionale e di conseguire gli obiettivi comuni volti a favorire lo sviluppo e la diffusione delle FER e degli interventi di efficienza energetica.

Art. 13

Beneficiari

1. La selezione dei beneficiari avviene mediante procedure trasparenti, imparziali, non discriminatorie, promosse dalla Regione con la pubblicazione di un apposito avviso pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).




**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

2. Possono accedere alla misura del reddito energetico regionale le seguenti categorie di beneficiari residenti in uno dei comuni della Regione Sardegna:
- a) i clienti finali e titolari di punti di consegna dell'energia elettrica a uso domestico, proprietari o titolari di diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, di unità abitative indipendenti, non in condominio, situate nel territorio regionale;
 - b) i clienti finali e titolari di punti di consegna dell'energia elettrica a uso domestico, proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione su unità immobiliari facenti parte di edifici in condominio situati nel territorio regionale. In tale caso l'installazione è consentita sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato.
 - c) i condomini, situati nel territorio regionale, per le utenze relative ai consumi di energia elettrica per il funzionamento degli impianti a uso condominiale.
3. All'interno dei beneficiari di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2, hanno priorità:
- a) i nuclei familiari in condizioni di disagio socio-economico valutate sulla base del valore dell'indicatore ISEE;
 - b) i nuclei familiari composti da cinque o più componenti, le giovani coppie e i nuclei familiari formati da anziani che abbiano superato il sessantacinquesimo anno d'età, nonché i nuclei familiari con più di due figli minori;
 - c) i nuclei familiari con almeno un componente affetto da invalidità o handicap riconosciuti dalle autorità competenti.

Art. 14

Istituzione del fondo e norme di attuazione

1. Per il finanziamento del reddito energetico, è autorizzata la costituzione di un fondo di rotazione con uno stanziamento iniziale di euro 5.000.000.
2. Per la gestione del fondo di cui al precedente comma 1, l'amministrazione regionale ~~si potrà avvalere~~ **può avvalersi** di uno o più soggetti da selezionare con procedura di evidenza pubblica ~~oppure di può ricorrere all'affidamento diretto ad un'agenzia o a una società "in house" regionale sussistendo le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.~~
3. Entro ~~sessanta~~ **sessanta** giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale su proposta dell'Assessore **regionale** competente in materia di industria presenta le direttive di attuazione per il parere della Commissione consiliare competente che ~~deve emanare~~ **emana** il parere entro i successivi ~~trenta~~ **trenta** giorni, decorsi i quali ~~se ne prescinde il parere si intende rilasciato.~~



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Capo IV

Autorizzazioni di impianti energetici


Art. 15

Autorizzazione unica di impianti per la produzione di biometano. Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 9 del 2006

1. Dopo la lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali) e successive modifiche ed integrazioni è aggiunta la seguente lettera:

"e-ter) rilascio dei provvedimenti di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere e le infrastrutture connesse, di capacità produttiva, come definita ai sensi dell'articolo 21, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e successive modifiche ed integrazioni, superiore o uguale a 500 standard metri cubi/ora, nonché per le opere di modifica e per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, che non comportano aumento e variazione delle matrici biologiche in ingresso, ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 28 del 2011 ~~3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)~~ e successive modifiche ed integrazioni."

2. Per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere e le infrastrutture connesse, si utilizza la procedura semplificata SUAPE per gli impianti di capacità produttiva, come definita ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2011, non superiore a 500 standard metri cubi/ora, nonché per le opere di modifica e per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, che non comportano aumento e variazione delle matrici biologiche in ingresso.



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 16


Autorizzazione unica per infrastrutture di stoccaggio e trasporto del GNL non destinate all'alimentazione di reti di trasporto di gas naturale

1. Le opere per la realizzazione di impianti di stoccaggio di gas naturale liquefatto (**GNL**) di capacità inferiori alle 200 tonnellate e superiori o uguali a 50 tonnellate di cui al comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (**Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi**) e successive modifiche e integrazioni, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, cui non si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 257 del 2016, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dall'assessorato regionale competente in materia di industria.
2. Per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alla costruzione e l'esercizio degli impianti di capacità inferiore a 50 tonnellate, si applica la procedura semplificata SUAPE.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di industria, con propria deliberazione individua l'ufficio regionale competente a rilasciare l'autorizzazione di cui al precedente comma 1 e approva le linee guida del procedimento amministrativo nel rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (**Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi**) e alla legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (**Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi**).

Art. 17

Impianti di produzione di energia elettrica da fonti non rinnovabili. Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 9 del 2006

1. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale n. 9 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:
"3. Fatte salve le norme vigenti in materia di semplificazione amministrativa, è attribuita, altresì, alle province e alla città metropolitana di Cagliari, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dal piano energetico regionale, la competenza al rilascio di provvedimenti



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

autorizzativi per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti non rinnovabili con potenza di targa uguale o inferiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi." .

Art. 18

Oneri istruttori

1. I proponenti delle istanze per il rilascio delle autorizzazioni uniche emesse ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera e-bis), della legge regionale n. 9 del 2006 (~~Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali~~) e ai sensi del precedente dell'articolo 15, sono tenuti al pagamento degli oneri istruttori, determinati con deliberazione della Giunta regionale. Le entrate derivanti da tali oneri istruttori sono destinate alle attività di supporto per l'aggiornamento del Piano energetico regionale, all'assistenza tecnica per le istruttorie, all'acquisto di beni necessari per il loro svolgimento e alle attività di supporto in materia di fonti energetiche rinnovabili di gestione intelligente dell'energia, di efficienza energetica, di mobilità sostenibile e di adattamento ai cambiamenti climatici nonché al finanziamento o al cofinanziamento di progetti europei, nazionali e regionali con le predette finalità.
2. Le spese per le attività istruttorie quali autorizzazioni, permessi o concessioni volti alla realizzazione e alla verifica di impianti di realizzazione di reti energetiche e di impianti per lo stoccaggio di prodotti e risorse energetiche di interesse regionale, quali oleodotti e gasdotti, con esclusione di metano in giacimenti, sono poste a carico del soggetto richiedente tramite il versamento di un contributo pari all'1 per mille del valore delle opere da realizzare. L'obbligo di versamento non si applica agli impianti o alle infrastrutture per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si sia già conclusa l'istruttoria. Le entrate derivanti da tali oneri istruttori sono destinate alle attività di assistenza tecnica per le attività istruttorie sulle istanze presentate.

Capo V

Disposizioni residuali, transitorie e finali

Art. 19



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Esenzione bollo auto

1. A decorrere dal successivo anno finanziario alla data di entrata in vigore della presente legge, gli autoveicoli immatricolati in Sardegna con alimentazione elettrica, con alimentazione ibrida plug in, con alimentazione a metano **oppure** gli autoveicoli destinati al trasporto collettivo di persone immatricolati in Sardegna e che operano nel territorio regionale, con qualsiasi alimentazione sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale.

Art. 20

Aiuti di Stato

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge ~~delle presenti norme~~ che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, a eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime "de minimis", sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 21

Abrogazioni


1. Sono abrogati:

- a) Il comma 7-bis dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale);
- b) L'articolo 12 della legge regionale 17 novembre 2010, n. 15 (Disposizioni in materia di agricoltura);
- c) Il comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione, legge finanziaria 2012);
- d) Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi);
- e) Il comma 2 dell'articolo 58 della legge regionale n. 24 del 2016.

Art. 22

Copertura finanziaria

1. Per l'anno 2019, la presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

2. Per quanto riguarda gli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente a ciò destinati, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (**Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42**).

Art. 23

Disposizioni transitorie e finali

1. ~~In attesa del suo~~ **Fino all'aggiornamento del PEARS ai sensi del precedente di cui all'articolo 3, si considera efficace continua ad applicarsi il PEARS approvato definitivamente con deliberazione della Giunta regionale n. 45/40 del 2 agosto 2016.**
2. In fase di prima applicazione, ~~salvo diverso orientamento della Giunta regionale,~~ per l'autorizzazione degli impianti di cui all'articolo 15 ~~si applicano~~ **continuano ad applicarsi** le disposizioni procedurali vigenti contenute nelle linee guida per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da FER.
3. **Le disposizioni di cui all'articolo 16 sono efficaci a partire dalla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 del medesimo articolo 16.**
4. Gli oneri istruttori di cui all'articolo 18 non sono dovuti nel caso il proponente sia un ente pubblico.

Art. 24

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).